

#### In questo numero:

- **Obblighi antiriciclaggio: estesa la platea dei destinatari**
- **IVA: corretto utilizzo del plafond**
- **Regime del margine: l'uso improprio costituisce dichiarazione fraudolenta**
- **IVA: detraibilità per i servizi infragruppo**
- **Regime sanzionatorio: illegittime le sanzioni sproporzionate**

#### LEGAL

- **Vizi della cosa venduta: la costituzione in mora del venditore interrompe la prescrizione dell'azione di garanzia.**

## OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: ESTESA LA PLATEA DEI DESTINATARI

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 3 ottobre ha approvato il **decreto attuativo** della direttiva 2018/843/Ue, che interviene sui **contenuti del D. Lgs. n. 231/2007**. In particolare il decreto precisa in modo più puntuale il **concetto** di titolarità congiunta con **<persone politicamente esposte>**, che ora è relativo a quei soggetti che **<... detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari>**. E' stato inoltre esteso agli **intermediari bancari e finanziari** l'obbligo di **monitorare** tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in operazioni di cartolarizzazione (**debitori ceduti, sottoscrittori delle obbligazioni emesse**), al fine di **evitare** il rischio che le stesse possano dare adito a **fenomeni di riciclaggio**. Sono poi **inseriti** tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio i soggetti che **commerciano in cose antiche e opere d'arte** o che agiscono in qualità di **intermediari** nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie o case d'asta, nei casi in cui il **valore dell'operazione sia pari o superiore a 10 mila euro**. Per quanto riguarda gli **agenti immobiliari**, che si costituiscono **mediatori nella locazione** di beni immobili, gli obblighi scattano quando il **canone mensile è pari o superiore a 10 mila euro**.

## IVA: CORRETTO UTILIZZO DEL PLAFOND

La Cassazione (sentenza n. 25485 del 10.10.2019) ha disciplinato una fattispecie particolare di **utilizzo del <plafond> IVA** per acquisti in sospensione. E' il caso di un contribuente che ha legittimamente acquistato in sospensione IVA; in un **momento successivo** il **valore** della transazione è stato **variato in aumento** e la **fattura integrativa** è stata **emessa l'anno successivo** (con utilizzo del **<plafond>** dell'anno successivo). Si deve precisare che il contribuente, dopo l'acquisto in parola (avvenuto l'anno precedente), aveva **esaurito il proprio <plafond> IVA** (per tale anno). Secondo la Cassazione, l'emissione della **nuova fattura** in sospensione **non** poteva avvenire con **utilizzo del <plafond> dell'anno successivo**, in quanto l'operazione (soggetta ad integrazione di prezzo) era avvenuta l'anno precedente, quindi, **doveva** essere **assoggettata ad IVA**.

## REGIME DEL MARGINE: L'USO IMPROPRIO COSTITUISCE DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

L'**utilizzo improprio** del **regime del margine** può provocare la condanna a titolo di **dichiarazione fraudolenta**. E' quanto ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 42147 del 15.10.2019, a carico di un contribuente che, impropriamente, ha fatto ricorso al meccanismo che permette, a determinate condizioni, di **ridurre la base imponibile**, circoscrivendola alla differenza tra il prezzo di rivendita del bene ed il valore di acquisto dello stesso. Osserva la Corte che per la consumazione del reato (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000) è necessaria una condotta caratterizzata da un'**elevata capacità di mascheramento** e ostacolo all'accertamento della falsità delle rappresentazioni contabili, circostanza che si è verificata con l'**annotazione** sulle fatture della dizione **operazione in regime del margine ex D.L. n. 41/1995**.

## IVA: DETRAIBILITA' PER I SERVIZI INFRAGRUPPO

La norma di comportamento dell'AIDC n. 205 affronta il tema della **detraibilità dell'IVA** assolta sulle spese sostenute per **servizi infragruppo, resi da soggetti non residenti**. Secondo quanto indicato nella massima elaborata dalla commissione di cui sopra, l'IVA assolta da un soggetto passivo residente in Italia, mediante **<reverse charge>**, in riferimento alle fatture relative a spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri, deve essere riconosciuta come **detraibile, anche** qualora siano contestati **l'incongruenza della spesa** o il **comportamento antieconomico** dell'impresa residente. Ai fini della detraibilità dell'IVA, l'impresa residente è tenuta solo a dimostrare **l'esistenza e la natura dei servizi acquistati**, a fornire i relativi **riscontri <giustificativi>** e a provare che le relative spese presentano un **nesso con le operazioni economiche compiute** che hanno diritto alla detrazione. **Solo** qualora la **spesa** sostenuta fosse **<irragionevole>**, con la **<palese macroscopica sproporzione dell'onere>**, avvenuta in un contesto in cui la stessa dimensione rende **evidente** una circostanza di **<abuso del diritto>**, potrebbe essere messa in discussione la detraibilità dell'imposta (ma non la semplice presunta incongruenza della spesa o l'antieconomicità del comportamento del soggetto passivo). **Diverso** è invece il problema ai fini **imposte dirette**, dove trova applicazione la **disciplina** vigente in materia di **prezzi di trasferimento** (art. 110, comma VII, del TUIR).

## REGIME SANZIONATORIO: ILLEGITTIME LE SANZIONI SPROPORZIONATE

Inizia a farsi strada nella giurisprudenza (Commissione tributaria regionale della Toscana, sentenza n. 76/2014) l'orientamento di evidenziare la possibile **illegittimità** costituzionale di **norme sanzionatorie sproporzionate** alla gravità della mancanza commessa. In modo particolare sono state stigmatizzate le sanzioni elevatissime che hanno colpito **violazioni di un obbligo comunicativo** (lettere d'intento all'Agenzia delle Entrate, trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate), tra l'altro, **senza previsione di alcuna gradualità ed in assenza di evasione**. Tali norme sanzionatorie, secondo i giudici, non avrebbero il requisito della <ragionevolezza>, essendo **equiparati** (in *toto*) a comportamenti volti ad **evitare il pagamento dei tributi**. Anche la Cassazione, di recente (sentenza n. 23506/2018), aderendo agli orientamenti di **giustizia europea** (C-499/13), sottolinea la necessità che i provvedimenti, pur preservando le ragioni erariali, non oltrepassino quanto necessario, pena la **lesione del principio generale di proporzionalità** del sistema sanzionatorio, tenendo conto della **natura** e della **gravità della violazione**, oltre che delle modalità di determinazione delle penalità (C-259/12).

## LEGAL

### VIZI DELLA COSA VENDUTA: LA COSTITUZIONE IN MORA DEL VENDITORE INTERROMPE LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI GARANZIA.

In tema di compravendita, **le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme della costituzione in mora, rappresentano**, ai sensi dell'art. 2943, c. 4, c.c., **atti idonei ad interrompere la prescrizione annuale delle azioni edilizie, con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione**. È quanto statuito dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, che con **sentenza n. 18672/2019** hanno risolto l'acceso dibattito inerente l'individuazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione di cui all'art. 1495, c. 3, c.c. in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta. Sul tema si erano invero formati **due orientamenti opposti** nella giurisprudenza di legittimità. Un **primo indirizzo** identificava la facoltà riconosciuta all'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo quale diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore avrebbe dovuto ritenersi di mera soggezione. Da ciò conseguiva la possibilità di interrompere il decorso prescrizione unicamente mediante la proposizione di una domanda giudiziale, ritenendo gli atti di costituzione in mora ex art. 1219, c. 1, c.c. attinenti ai soli diritti di credito. Un **secondo orientamento**, al contrario, riteneva idonea ad interrompere la prescrizione ogni manifestazione stragiudiziale della volontà del compratore di voler esercitare l'azione di garanzia. Le Sezioni Unite, aderendo a detto secondo indirizzo, hanno confermato **l'operatività della disciplina generale in materia di interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2943 c.c.**, riconoscendo la **possibilità al compratore di interrompere il decorso del termine di cui all'art. 1495, c. 3, c.c. con qualsiasi dichiarazione formale che esprima univocamente la pretesa all'adempimento**. Tale soluzione, a detta della Corte, consente di tutelare le ragioni dell'acquirente senza penalizzare eccessivamente il venditore, determinando il decorso di un nuovo termine di prescrizione annuale e favorendo quindi la risoluzione preventiva e stragiudiziale della controversia.

### MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	14/11/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	14/11/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	14/11/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,399	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,100	1,145	1,199	Btp vs BUND 10 years	172,9	246,9	157,5
6 mesi	-0,330	-0,240	-0,271	Euro - yen	119,49	125,85	135,01				
1 anno	-0,266	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.